

3

Sentenza n. 3804/2017 pubbl. il 03/04/2017

RG n. 15071/2013

Repert. n. 3081/2017 del 03/04/2017

N. R.G. 15071/2013



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

DECIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Dell'Arciprete ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 15071/2013 promossa, con atto di citazione ritualmente notificato,

da

R. L. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

ATTORE/I

contro

COMUNE C (C.F.), con il patrocinio dell'avv. PAGANELLI LUIGI, elettivamente domiciliato presso

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Per l'attrice: come da verbale d'udienza 8.2.2017

Per il convenuto: come da verbale d'udienza 8.2.2017

FATTO E DIRITTO

Premesso

Firmato Da: DELL'ARCIPRETE NADIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d17f9 - Firmato Da: NOCILLA MAURIZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db1ff



che con atto di citazione ritualmente notificato L. R. ha convenuto in giudizio avanti questo Tribunale il Comune di C. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni - quantificati in 43 mila euro- subito a seguito del sinistro occorso in data 28.3.2011, alle ore 18,20 quando ella, dopo aver attraversato la Via Diaz all'altezza del numero civico 4 e posato il piede sul marciapiede, aveva perso l'equilibrio a causa di un avvallamento non visibile né prevedibile ed era caduta andando ad urtare la spalla destra contro il muro dell'edificio ivi presente; ha invocato una responsabilità ex art. 2051 o 2043 c.c.;

che si è costituito il Comune per contestare an e quantum debeat;

che è stata espletata l'istruttoria orale e la CTU medico-legale, la causa ha subito un rinvio per il trasferimento del magistrato e, dopo la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.

Rilevato:

- che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 2051 cod. civ. con riguardo alla responsabilità per cose in custodia. In base ai consolidati principi relativi all'onere della prova in materia, incombe sul danneggiato la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia la dimostrazione che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia (e che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile ed eccezionale, con impulso causale autonomo;

- che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, valutando l'eventuale facilità di aggirare l'ostacolo, il grado di attenzione), essendo la prima di per sé statica e inerte (ex multis Cass. n. 25243/ 2006; Cass. n. 2660/2013; Cass. 21212/2015; Cass. 17625/2016);

- che , come si evince dalle fotografie prodotte dalla Longo, dall'esame testimoniale e dalla relazione tecnica stilata da Comune, la parte del marciapiede dove la predetta è caduta presenta ampie zone sconnesse, con sgranamento del manto che, in corrispondenza del tombino presso il quale ella ha perso l'equilibrio, determina un dislivello di cm. 1,5;

- che l'anomalia del manto stradale nelle adiacenze del tombino era agevolmente percepibile , stanti le dimensioni degli stessi, le colorazioni cromatiche, nonché l'illuminazione naturale (il sinistro è



Sentenza n. 3804/2017 pubbl. il 03/04/2017

RG n. 15071/2013

Repert. n. 3081/2017 del 03/04/2017

avvenuto alle ore 18,20 in una giornata in cui era già entrata in vigore l'ora legale, corrispondente quindi alle ore 17,20 solari ed il sole tramontava alle ore 19,40 circa); e, data anche la modestia del dislivello, esso sarebbe stato superabile con l'impiego di una minima accortezza;

che, quindi, la I non ha adottato una condotta debitamente adeguata al contesto, procedendo con la dovuta attenzione richiedibile al fruitore della strada (principio pure affermato dalla costante giurisprudenza: Cass. n.15375/2011; Cass. n. 12174/16); ed a tale anomala condotta è riconducibile la causa unica dell'evento;

che a maggior ragione non è ravvisabile una responsabilità ex art. 2043 c.c., dacché gli elementi sopra delineati escludono la configurabilità in loco di una insidia o trabocchetto;

che la domanda dell'attrice non può, quindi, trovare accoglimento.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,

- respinge la domanda di L. R.

-condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune e da distrarsi in favore dell'avvocato anticipatorio, che si liquidano in 7.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA. Spese di CTU a carico della I.

Milano, lì 3.4.2017

Il Giudice

Dott.ssa Nadia dell'Arciprete



